

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2015, n. **159**.

**Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al Sistema di mantenimento e dei controlli a campione.**

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERA

*Omissis*

2) di disporre che l'Amministrazione regionale procederà con cadenza biennale alla verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento (a parziale modifica di quanto previsto con D.G.R. del 9 dicembre 2004, n. 1948 All. A art. 9);

3) di stabilire le seguenti nuove scadenze per la presentazione delle domande di mantenimento dell'accreditamento (a modifica di quanto previsto con D.G.R. 904/2013 punto 6):

**a) per i soggetti già accreditati** alla data di approvazione della presente deliberazione:

— con scadenza del mantenimento nell'anno 2015:

• per i Soggetti accreditati con scadenza del mantenimento relativa al periodo 1-31 marzo 2015, la nuova scadenza è fissata dal 1 al 30 settembre 2015;

• per i Soggetti accreditati con scadenza del mantenimento relativa al periodo 1-30 settembre 2015, la nuova scadenza è fissata dal 1 al 30 settembre 2016;

— con scadenza del mantenimento nell'anno 2016:

• per i Soggetti accreditati con scadenza del mantenimento relativa al periodo 1-31 marzo 2016, la nuova scadenza è fissata dal 1 al 30 settembre 2016;

— per le successive annualità di mantenimento:

• per i Soggetti che hanno presentato la richiesta di mantenimento entro il 30 settembre dell'anno X, la presentazione delle successive domande di mantenimento è fissata dall'1 al 30 settembre dell'anno X + 2 e a seguire sempre con cadenza biennale;

**b) per i soggetti non accreditati** alla data di approvazione della presente deliberazione:

— scadenza del Primo mantenimento:

• per i Soggetti che si accrediteranno in un qualsiasi anno X la domanda di **Primo mantenimento** dovrà essere presentata dal **1 al 30 settembre dell' anno X + 1**;

— scadenza per le successive annualità di mantenimento:

• le domande di mantenimento **successive al Primo** dovranno essere presentate dal 1 al 30 settembre con cadenza biennale;

4) di disporre che il requisito **"Partecipazione ad almeno una attività formativa di aggiornamento delle competenze professionali"** dovrà (a parziale modifica di quanto previsto con D.G.R. del 4 febbraio 2008 All. 1 punto 5):

— avere una durata di almeno 8 ore per ciascun responsabile di funzione alla data di presentazione della domanda di Primo mantenimento;

— avere una durata di almeno 16 ore per ciascun responsabile di funzione alla data di presentazione delle successive domande di mantenimento;

5) di disporre che la Regione effettui annualmente controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive su una quota non inferiore al 5% dell'universo dei Soggetti accreditati (a parziale modifica di quanto previsto con D.G.R. del 23 aprile 2007, n. 656 All. 1 art. 7);

*Omissis*

7) di pubblicare i punti 2, 3, 4, 5 del deliberato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web [www.istruzione.regione.umbria.it](http://www.istruzione.regione.umbria.it).

*La Presidente  
MARINI*

(su proposta della Vicepresidente Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Omissis*